

**CONVENZIONE fra la REGIONE autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA, l'Agenzia per il diritto  
allo studio (ARDiS) e l'Ordine degli PSICOLOGI del Friuli Venezia Giulia**  
**Triennio 2026 - 2027 - 2028**

tra

- la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da **PATRIZIA PAVATTI**, domiciliata per la carica a Trieste, via San Francesco n. 37, nella sua qualità di Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- l'**Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Ardis** con sede legale in Trieste, Salita M. Valerio n. 3, codice fiscale 01241240322, rappresentata da **PIERPAOLO OLLA**, domiciliato per la carica a Trieste, Salita M. Valerio 3, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Agenzia;
- l'**Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Trieste, in piazza N. Tommaseo n. 2, codice fiscale: 90058160327, rappresentata da **EVA PASCOLI**, domiciliata per la carica a Trieste in piazza Nicolò Tommaseo n. 2, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante;

di seguito Parti

**PREMESSO**

- a. che la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, all'articolo 13 bis prevede che ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, conceda in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollevo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- b. che la misura si pone in continuità con analoghi interventi realizzati negli anni scolastici precedenti.
- c. che con deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 29 febbraio 2024 sono state approvate le Linee guida triennali 2024-2026, successivamente aggiornate con deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 287 febbraio 2025 e con deliberazione di Giunta regionale n. 1365 del 3 ottobre 2025, le quali stabiliscono i limiti di

ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus;

- d. che l'Ordine degli Psicologi, istituito con la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ha il compito di:
  - promuovere la professione di psicologo e svolgere azione di tutela degli iscritti e degli utenti;
  - tutelare il titolo professionale con azioni dirette;
  - rappresentare un punto di riferimento per le attività professionali; – promuovere lo sviluppo professionale dei propri iscritti;
  - sostenere iniziative volte a migliorare l'immagine della professione e che siano rilevanti sotto il profilo etico culturale e scientifico metodologico;
  - assicurare l'osservanza del Codice Deontologico degli psicologi vigilando anche sui requisiti di preparazione professionale ed aggiornamento degli iscritti (art. 5, Codice Deontologico);
  - sostenere l'acquisizione e l'aggiornamento di competenze psicologiche attraverso attività formative teoriche, teorico pratiche;
- e. che l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ritiene essenziale promuovere la professione di psicologo presso le organizzazioni, aziende, enti e istituzioni pubblici e privati affinché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;
- f. che tra i compiti dell'Ordine degli Psicologi vi è quello di promuovere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività.

**Considerato:**

- opportuno dare continuità alla Cabina di regia territoriale tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) e l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di:
  - facilitare l'accesso agli interventi da parte delle famiglie e degli studenti, anche attraverso azioni informative congiunte;
  - monitorare l'attuazione degli interventi, anche al fine di coordinare le azioni a livello territoriale rivolte alle famiglie e agli studenti;istituita con la sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 975/2022;
- che al fine di agevolare la fruizione del contributo a sollevo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di categoria, al fine di concordare un costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie;

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1**  
**(Recepimento delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2**  
**(Oggetto della Convenzione)**

1. La presente convenzione ha per oggetto la promozione del sistema regionale per il sostegno del benessere e della salute psicologica degli studenti del territorio del Friuli Venezia Giulia, già avviato a partire dal 2022, al fine della prevenzione dell'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti. L'assistenza e il supporto psicologico è attuato nell'ambito dell'intervento denominato Bonus Psicologo Studenti FVG previsto dall'art. 13 bis della L.R 13/2018, rivolto agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

**Articolo 3**  
**(Obblighi delle Parti dell'organizzazione delle iniziative)**

1. I contraenti provvedono alla promozione del sistema di cui all'articolo 2, per le parti di competenza.
2. L'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si impegna a:
  - a) informare gli psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo del Friuli Venezia Giulia relativamente all'oggetto della presente convenzione, in particolare in relazione agli elementi di novità rispetto alla convenzione sottoscritta il 5 luglio 2022 e al relativo atto aggiuntivo sottoscritto nel 2025;
  - b) partecipare agli incontri e attività della cabina di regia territoriale tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) e Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia istituita con DGR 975 del 01 luglio 2022;
  - c) richiedere la disponibilità degli psicologi iscritti all'albo, sezione A, a fornire prestazioni professionali, assumendo ai fini del calcolo l'importo di euro 60 (sessanta) lordi/ora massimo, omnicomprensivi, quale valore a seduta di consulenza e supporto psicologico, a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che presentano la domanda di contributo Bonus Psicologo Studenti FVG a seguito di

pubblicazione di apposito Bando approvato dall'Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS); sono fatte salve le consulenze su Bonus emessi nell'anno 2025 per le quali continua ad applicarsi la tariffa del 2025 pari a euro 50 (cinquanta), come previsto dall'Atto aggiuntivo sopra richiamato;

- d) richiedere la disponibilità degli psicologi iscritti all'albo, sezione A, ad accreditarsi alla piattaforma regionale per la fruizione del contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 30 marzo 2018 e ad operare secondo quanto previsto nelle modalità attuative;
- e) richiedere agli psicologi accreditati il monitoraggio degli esiti rispetto ai percorsi di supporto attivati e conclusi, attraverso modalità che garantiscano l'anonimato del professionista e dei beneficiari del Bonus. I dati potranno essere utilizzati a fini statistici, di informazione e formazione, e presentati a cura dell'Ordine alla Cabina di regia negli appositi incontri.

#### **Articolo 4**

(Accreditamento degli psicologi)

1. Le Parti confermano la validità dell'elenco degli psicologi accreditati ai sensi dell'avviso approvato con DGR n. 975 dd. 01/07/2022 e pubblicato sul sito di ARDiS, ai quali si applicano gli aggiornamenti e le modifiche introdotti dalla presente convenzione, fatta salva la richiesta dello psicologo professionista di essere cancellato dall'elenco.
2. Le parti convengono di affidare ad ARDiS l'emanazione di un nuovo avviso per l'accreditamento degli psicologi e l'implementazione dell'elenco di cui al precedente comma. L'Avviso di ARDiS ha durata triennale, salvo rinnovo della presente convenzione.

#### **Articolo 5**

**(Obblighi delle Parti nell'ambito della promozione delle iniziative)**

1. Le Parti si impegnano a concordare le modalità di diffusione delle iniziative oggetto della presente convenzione, in sede di presentazione pubblica o di diffusione di informazioni attraverso i canali istituzionali e a dare adeguata segnalazione del Logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e dell'apporto fornito all'iniziativa.
2. I risultati dell'attività di monitoraggio e gli elaborati prodotti nell'ambito della cabina di regia ed eventuali elaborati conclusivi sono di proprietà dell'Amministrazione regionale. Eventuali diffusioni su riviste e pubblicazioni scientifiche, per finalità culturali, di studio e di formazione, escludendo ogni fine di lucro devono essere concordate all'interno della cabina di regia e autorizzate dall'Amministrazione regionale. Tutti i documenti di

carattere informativo devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è realizzato in collaborazione e con il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## **Articolo 6 (Durata e Oneri finanziari)**

1. Le parti convengono di attribuire alla presente Convenzione la validità di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026, con facoltà di recesso. Alla sua scadenza la collaborazione potrà essere rinnovata previo scambio di corrispondenza.
2. La realizzazione delle attività, progetti e iniziative di cui alla presente Convenzione vengono realizzate nell'ambito delle funzioni e attività istituzionali e non comportano ulteriori oneri finanziari a carico delle Parti.

## **Art. 7 (Tutela dei dati)**

1. Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso e autorizzazione affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e comunicati per le seguenti finalità:
  - a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
  - b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
  - c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti, direttive impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
  - d) gestione del contenzioso;
  - e) finalità statistiche;
  - f) servizio di controllo interno.
2. Le parti, anche in nome e per conto del personale coinvolto, si impegnano a osservare le disposizioni normative vigenti in tema di privacy secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato il 27 aprile 2016 dal Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, e dal D.lgs. n. 196/2003.

## **Art. 8 (Richiamo di norme)**

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi.

## **Articolo 9**

## **(Foro Competente)**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Trieste.

## **Articolo 10 (Comunicazioni)**

1. Ferma restando la sede legale della Regione, dell'ARDIS e dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, ogni comunicazione scritta o notificata inerente l'esecuzione della presente convenzione si intenderà validamente eseguita nei seguenti modi:

- per la Regione, presso la Direzione centrale lavoro, formazione istruzione e famiglia – Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, nella sede di via San Francesco n. 37, in Trieste ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it;
- per l'Ardis, nella sede di Salita Monte Valerio, 3, in Trieste ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: ardis@certregione.fvg.it;
- per l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, presso la sede di Piazza Nicolò Tommaseo n. 2, Trieste ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: ordinepsicologifvg@pec.aruba.it.

## **Articolo 11 (Norme finali)**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l'accordo è sottoscritto esclusivamente con firma digitale.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II). Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57 DPR 131/86).
3. L'atto sottoscritto dalle parti è soggetto a imposta di bollo a carico dell'Ordine degli Psicologi, ai sensi del DPR 642/1972 (art. 2 dell'Allegato A "tariffa") e ss.mm.ii. L'imposta di bollo è assolta dall'Ordine degli psicologi, ai sensi del DM 17/01/2014, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481/1993.

Letto, approvato e sottoscritto il \_\_\_\_\_ (vedi data e firma digitale)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
dott.ssa PATRIZIA PAVATTI  
(firmato digitalmente)

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio  
dott. PIERPAOLO OLLA  
*(firmato digitalmente)*

Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia  
dott.ssa EVA PASCOLI  
*(firmato digitalmente)*